

norme di funzionamento, per la parte affidata all'I. N. A. - Per tale vicenda, connesse soprattutto con gli eventi bellici, la Convenzione fra i due Istituti non fu stipulata.

La nuova legge del 25 marzo 1958, n. 329, sulla rivalutazione delle pensioni a carico del Fondo, mentre reca modifiche al sistema pensionario, lascia inalterate le norme relative alle assicurazioni miste e capitalizzazioni finanziarie affidate all'I. N. A. -

Alto riguardo delle necessità derivanti dal nuovo ordinamento del Fondo, una Commissione composta da funzionari dei due Istituti, ha proceduto alla formulazione della Convenzione prevista dal citato art. 30 del Regolamento di Previdenza; il testo relativo, preventivamente esaminato dai Servizi Attuariali, Legale e Ragioneria dell'I. N. A., in data 6 maggio 1959, è stato sottoposto